

**D.G.R. 13 giugno 2008, n. 637 <sup>(1)</sup>.**

**Approvazione schema di convenzione tra la Regione Liguria e l'Agenzia per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) della Regione Piemonte.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 luglio 2008, n. 28, parte seconda.

---

La Giunta Regionale

**RICHIAMATE**

- la *legge 4 maggio 1983, n. 184* "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- la *legge 31 dicembre 1998, n. 476* "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993: Modifiche alla legge 4 maggio 193, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";
- la *legge 28 marzo 2001, n. 2001, n. 149* "Modifiche alla *legge 4 maggio 1983, n. 184*, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- la *legge regionale 24 maggio 2006, n. 12* "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari";
- la *Delib.G.R. 29 giugno 2007, n. 731* "Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte in materia di adozione internazionale";

ATTESO che la sopra citata *Delib.G.R. n. 731/2007* dà mandato al Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità di predisporre i programmi attuativi conseguenti alla stipula del protocollo di intesa tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte in materia di adozione internazionale;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato del presente atto, che ne costituisce parte integrante e necessaria;

DATO ATTO che la Regione Liguria corrisponderà annualmente - come da art. 5 (Disposizioni finanziarie) della convenzione allegata - la somma di € 100.000,00 all'Agenzia per le adozioni internazionali della Regione Piemonte per i servizi che la stessa effettuerà a supporto delle coppie liguri durante il percorso adottivo;

DATO ATTO altresì che la somma di cui sopra trova copertura sul cap. 5901 "Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di quote del fondo per le politiche sociali destinato a spese correnti" del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità, come da nota del Servizio Politiche Sociali Integrate datata 11/06/2008, prot. n. IN/2008/14325;

SU PROPOSTA del Vice-Presidente della Giunta Regionale, con delega per le Politiche Sociali;

Delibera

---

---

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra la Regione Liguria e l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) del Piemonte - con sede legale in Torino, C.so Stati Uniti, 1 - 10128 Torino - allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e necessaria - relativa ai servizi che l'Agenzia stessa effettuerà a supporto delle coppie liguri durante il percorso adottivo;
  2. DI DARE MANDATO al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1.;
  3. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE con successivo atto l'importo di € 100.000,00 a favore dell'A.R.A.I., con imputazione al cap. 5901 "Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di quote del fondo per le politiche sociali destinato a spese correnti" del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità (come da nota del Servizio Politiche Sociali Integrate datata 11/06/2008, prot. n. IN/2008/14325), a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.;
  4. DI STABILIRE che la convenzione ha durata annuale, con decorrenza della prima annualità a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'iscrizione all'Albo degli Enti Autorizzati dell'A.R.A.I., come ente operativo anche in Liguria;
  5. DI STABILIRE inoltre che la convenzione si intende tacitamente rinnovata annualmente, salvo disdetta di una delle parti contraenti, da comunicarsi per iscritto e con raccomandata A.R., con preavviso di tre mesi, così come prevede l'art. 6 dello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;
  6. DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB della stessa;
- 
- 

Allegato

**Convenzione con il servizio pubblico arai-regione piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 31, comma 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 recante "ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione**

**internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"**

TRA

La Regione Liguria- Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità, con sede in Genova, Via Fieschi, 15, c.a.p. 16121 - Codice Fiscale: 00849050109, rappresentata dal Direttore del Dipartimento sopra citato, Dott. Roberto Murgia, nato a Deiva Marina (SP) il 02/02/1947, C.F.: MRG RRT47B02D265M, domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la Sede della Regione stessa

E

L'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte con sede legale in Torino, C.so Stati Uniti, 1, c.a.p. 10128 - Codice Fiscale: 97629680014, rappresentata dal suo Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Anna Maria Colella, nata a Torino il 7 agosto 1952, C.F.: CLLNMR52M47L219E, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede dell'Agenzia stessa

Premesso che

a) come previsto dall'*art. 39-bis, comma 2, L. n. 184/1993*, così come modificata dalla *legge n. 476/1998*, la Regione Piemonte ha istituito, con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 il primo ente pubblico ausiliario, l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte con il compito, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di svolgere pratiche di adozione internazionale e ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato;

b) con il provvedimento n. 32 del 17 febbraio 2003, la Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato l'iscrizione dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte all'albo degli Enti autorizzati ad operare in Brasile, Burkina Faso, Cina, Corea del Sud, Federazione Russa, Lettonia, Repubblica Moldova e Slovacchia;

c) in base a quanto previsto dall'*art 4, comma 7, della legge regionale n. 30/2001*, l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'*art. 31, comma 3, della legge 476/98*, previo parere della Giunta della Regione Piemonte;

d) le Regioni Liguria e Piemonte hanno instaurato da diversi anni una proficua collaborazione istituzionale e amministrativa basata sullo scambio di esperienze e buone prassi. La vicinanza territoriale tra le due Regioni, inoltre, rappresenta un elemento favorevole ai vari livelli operativi e di collaborazione;

e) con Delib.G.R. 5 luglio 2007, n. 58 - 6348 e con Delib.G.R. 29 giugno 2007, n. 731 della Regione Liguria è stato approvato un protocollo d'intesa fra le due Regioni nell'ambito della tutela dei minori e della cooperazione in materia di adozioni internazionali, secondo quanto previsto dalla legge nazionale n. 476/1998, che ratifica la Convenzione de L'Aja del 29/05/1993;

f) che, in relazione a quanto esposto nei precedenti punti, l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte - può rappresentare per la competenza, il livello di professionalità e per l'agevolazione economica derivata dal contenimento dei costi, in quanto servizio pubblico, un'ulteriore opportunità di scelta per le coppie residenti in Liguria che presentano la disponibilità all'adozione internazionale secondo la normativa vigente;

g) che si ritiene opportuno offrire anche alle coppie residenti nella Regione Liguria la possibilità di individuare quale ente autorizzato l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte;

h) come sancito dalla Convenzione de L'Aja del 29/05/1993, è necessario assicurare un' adeguata preparazione e un accompagnamento della coppia durante tutto il percorso adottivo e post adottivo e che la vicinanza territoriale rappresenta un elemento fondamentale per garantire maggiore assistenza alle famiglie prima e soprattutto dopo l'adozione;

i) tale scopo verrà raggiunto anche tramite la realizzazione di percorsi specifici sull'adozione internazionale delineati dall'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte, in collaborazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria volti all'informazione e alla formazione degli operatori liguri;

Alla luce delle premesse di cui sopra, la Regione Liguria e l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte concordano quanto segue.

---

### **Articolo 1**

#### *Oggetto della convenzione.*

Con la presente Convenzione le Parti concordano di autorizzare l'accesso ai servizi resi dall'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) Regione Piemonte per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale alle coppie residenti in Liguria che scelgano di avvalersi dell'Agenzia suddetta.

---

## **Articolo 2**

### *Compiti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria.*

Il Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria si impegna a:

a) fornire all'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte, la collaborazione necessaria per assistere le coppie residenti nella Regione Liguria, mettendo a disposizione uffici per il personale dell'Agenzia medesima, anche per consentire lo svolgimento degli incontri finalizzati alla presa in carico degli aspiranti genitori adottivi;

b) organizzare periodicamente, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte e gli enti autorizzati aventi sede in Liguria, seminari di informazione e formazione sull'adozione internazionale e sul sostegno post adottivo per gli operatori dei servizi della Liguria coinvolti nel percorso adottivo;

c) promuovere la collaborazione tra l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte, gli Uffici regionali e i servizi territoriali della Regione Liguria che si occupano di adozioni e di cooperazione internazionale e gli enti autorizzati che hanno sede legale o operativa in Liguria.

---

## **Articolo 3**

### *Compiti dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte.*

1. L'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte si impegna nei confronti delle coppie residenti nella Regione Liguria che intendano conferire in carico all'Agenzia medesima per lo svolgimento di una procedura adottiva a:

a) fornire assistenza per la procedura adottiva in Italia e all'estero, attraverso l'informazione, la formazione e l'accompagnamento, alle coppie residenti nella Regione Liguria che abbiano sottoscritto il conferimento di incarico all'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte e conoscano i principi, gli obiettivi, le procedure e le metodologie dell'ente;

b) garantire alle coppie residenti nella Regione Liguria interessate l'accesso agli incontri di informazione e conoscenza dell'adozione internazionale organizzati dall'Agenzia medesima;

c) garantire alle coppie residenti nella Regione Liguria che hanno conferito l'incarico all'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte e scelto il Paese in cui depositare la propria disponibilità, la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ente riguardanti la realtà dei minori nel singolo Paese di origine prescelto;

d) adempiere ad ogni altra funzione stabilita per gli enti autorizzati all'adozione internazionale dalla *legge n. 476/98* e dal D.P.R n. 108 dell'8 giugno 2007 "Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali".

2. Gli incontri di cui al punto 1), lettera b, del presente articolo, aventi titolo gratuito, si svolgeranno mensilmente presso la sede dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte a Torino e con cadenza trimestrale nella città di Genova. Si tratta di 3 incontri, di cui due di gruppo e uno di coppia, che hanno l'obiettivo di fornire informazioni utili sullo scenario delle adozioni-internazionali, sulle caratteristiche dei minori stranieri adottabili nei Paesi in cui opera l'Agenzia medesima e delle loro condizioni di vita, informare le coppie sui requisiti richiesti in tali Paesi, approfondire la conoscenza della coppia e delle sue peculiarità nonché sulle modalità operative dell'Agenzia stessa.

3. Gli incontri di cui al punto 1), lettera c, sono finalizzati ad affrontare le tematiche relative alle caratteristiche dei minori alla realtà dell'infanzia nel singolo Paese, nonché alle aspettative della coppia nei confronti del bambino e alle difficoltà che possono sorgere al momento dell'incontro e della convivenza nel Paese di origine e successivamente al rientro in Italia. Uno degli incontri è dedicato agli aspetti procedurali dell'adozione nel Paese prescelto. Anche questi incontri sono gratuiti e si svolgono presso la sede dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte a Torino.

4. Allo scopo di ottemperare agli obblighi di cui al punto 1, l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte mette a disposizione delle coppie residenti nella Regione Liguria che si rivolgano all'Agenzia per accedere ai servizi da essa offerti il personale in servizio e i collaboratori specializzati. L'accompagnamento delle coppie sarà effettuato dal personale dell'ARAI competente per la parte giuridica e psico-sociale.

5. L'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte si impegna nei confronti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria a:

a) informare con cadenza semestrale il Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria circa le domande presentate dalle coppie residenti nella Regione Liguria e circa l'iter delle pratiche afferenti e comunicare ogni variazione e/o modifica collegata ai rapporti tra l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte e i Paesi di Origine;

b) accogliere e assistere per un tirocinio formativo presso la sede dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte, uno studente ligure all'anno proveniente dalla Facoltà di Giurisprudenza-Corso di laurea in Servizio sociale- e/o Scienze Internazionali e Diplomatiche dell'Università della Liguria;

c) prevedere la messa a disposizione di un laureato in giurisprudenza esperto in diritto minorile e delle adozioni internazionali dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività necessarie alle coppie residenti nella Regione Liguria disponibili all'adozione sia presso la sede del Dipartimento salute e servizi sociali- Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria sia presso la sede dell'Agenzia stessa secondo le necessità.

---

---

#### **Articolo 4**

##### *Monitoraggio dell'attività dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte.*

Secondo quanto previsto dal punto 3 del protocollo d'intesa siglato in data 5/07/2007 fra la Regione Liguria e la Regione Piemonte, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione sono effettuati dal Comitato di indirizzo congiunto istituito dalle citate Regioni.

Inoltre, l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte si impegna a:

a) proporre al Comitato di indirizzo di cui al punto 3 del protocollo d'intesa siglato fra la Regione Liguria e la Regione Piemonte nell'ambito della tutela dei minori e della cooperazione in materia di adozioni internazionali del 2 luglio 2007, le attività che si ritiene di voler avviare e realizzare nell'anno successivo al fine dell'approvazione da parte della Giunta regionale del Piemonte tramite il piano di attività e di spesa dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte;

b) presentare nell'ambito del Comitato di indirizzo di cui al punto 3 del protocollo d'intesa fra la Regione Liguria e la Regione Piemonte sopra citato ogni eventuale proposta di modifica alla quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono l'incarico all'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte da apportare con apposita delibera della Giunta della Regione Piemonte;

c) comunicare al Dipartimento salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria eventuali modifiche dello Statuto dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte;

d) inviare al Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte, comprensiva delle attività svolte in collaborazione con la Regione Liguria;

e) trasmettere al Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità della Regione Liguria, entro il 31 dicembre di ogni anno, la delibera della Giunta Regionale del Piemonte di approvazione del piano di attività e di spesa per l'anno successivo, entro il 31 gennaio il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno il bilancio consolidato.

---

#### **Articolo 5**

##### *Disposizioni finanziarie.*

La Regione Liguria si impegna a trasferire entro il 31 giugno di ogni anno all'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) - Regione Piemonte, la somma di € 100.000,00 quale contributo per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 3 della presente Convenzione, sul conto corrente intestato a: Agenzia Adozioni Internazionali-Regione Piemonte UNICREDIT BANCA Iban: IT41A0200801044000040787434 presso la tesoreria regionale.

---

---

## **Articolo 6**

### *Durata della convenzione.*

La presente Convenzione, sottoscritta in duplice copia, entra in vigore previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'iscrizione all'Albo degli enti autorizzati di cui all'*art. 39, comma 1, lettera c della L. 476/98*, dell'ARAI-Regione Piemonte come ente operativo anche nella Regione Liguria, nelle more della definizione dei criteri per gli enti autorizzati pubblici in sede di Conferenza Unificata come previsto dal *D.P.R. n. 108 dell'8 giugno 2007 " Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali"*.

La presente Convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicarsi per iscritto tramite raccomandata A/R con tre mesi di preavviso.

---